



Semprini-Cesari & Nini
Dottori Commercialisti Associati

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 01/P/2020

Rimini, li 20 gennaio 2020

OGGETTO: Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 e dal Decreto fiscale collegato

Le novità di seguito illustrate sono state selezionate passando in rassegna i principali provvedimenti approvati negli ultimi mesi:

- LEGGE DI BILANCIO 2020 (L. 27/12/2019, n.160)
- DECRETO FISCALE "COLLEGATO" ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 (D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito dalla L. 19/12/2019, n. 157)
- DECRETO CRESCITA (D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito dalla L. 28/06/2019, n. 58)

1	NOVITÀ PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI.....	3
1.1	Controlli del committente sulle ritenute I.R.Pe.F. versate dagli appaltatori per i propri dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti	3
1.2	Iva negli appalti con reverse charge.....	3
1.3	Dichiarazione iva precompilata e mappa delle novità IVA dal 2020.....	3
1.4	Nuova periodicità trimestrale per l'Esterometro e Novità per il bollo sulle Fatture elettroniche.....	3
1.5	Esonero e-fattura per prestazioni sanitarie.....	4
1.6	Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici.....	4
1.7	Acconti I.Re.S, Irap e I.R.Pe.F. per i Soggetti I.S.A.	4
1.8	Credito di imposta per gli investimenti al posto di super e iper ammortamenti.....	4
1.9	Il Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo si rinnova e si divide in tre	5
1.10	Aiuto alla Crescita Economica (ACE).....	5
1.11	Credito di imposta fiere di settore alle piccole medie imprese	5
1.12	Modifiche al regime forfettario.....	6
1.13	Il nuovo sistema dei buoni pasto.....	6
1.14	Deduzione dell'IMU versata per gli immobili strumentali	6
1.15	Rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio al 31/12/2019.....	7
1.16	Estromissione dei beni immobili di imprese individuali	7
1.17	Novità e rifinanziamento della L. "Sabatini"	7
1.18	Novità 2020 in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi (in particolare per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti).....	7
2	NOVITÀ PER I PRIVATI E LE FAMIGLIE.....	8
2.1	Detrazione spese veterinarie	8
2.2	Esenzione canone rai over 75	8
2.3	Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili.....	8
2.4	Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica.....	8
2.5	Bonus facciate	8
2.6	Proroga del bonus verde.....	8
2.7	Detassazione dei canoni di locazione non riscossi.....	9
2.8	Oneri detraibili dall'I.R.Pe.F. solo se pagati con sistemi tracciabili e solo per i redditi inferiori a 240.000 euro.....	9
3	ALTRE NOVITÀ PER TUTTI (IMPRESE, PROFESSIONISTI E PRIVATI).....	10
3.1	Nuovi limiti all'utilizzo di contanti.....	10
3.2	Nuovo limite temporale alle compensazioni delle imposte a credito e nuovi vincoli all'utilizzo in compensazione dei crediti	10
3.3	Lotteria degli scontrini e adeguamento Registratori telematici.....	10

Studio Semprini-Cesari & Nini
Studio Associato dei Dottori Commercialisti
Claudio Semprini-Cesari, Mauro Nini,
Federica Guerrini e Andrea Passini

Via Coriano n. 58 - GrosRimini
Centro Direzionale Ovest Int. 2
47924 Rimini
Casella Postale n. 177 - Ufficio PP. TT. Rimini 10

tel. + 39 0541 389155 - fax + 39 0541 382569
E-mail: segreteria@studiosemprinieni.com
www.studiosemprinieni.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01871380406



3.4	Stretta sulle auto aziendali – Nuova disciplina del Fringe benefit	11
3.5	Abolita la TASI: resta solo l'IMU.....	11
3.6	Estensione del ravvedimento operoso "lungo" a tutti i tributi	11
3.7	Pene più dure per i reati tributari.....	12
3.8	Obbligo di invito al contraddittorio.....	12
3.9	rivalutazione terreni e partecipazioni per i privati	12
3.10	Vincoli più stretti per l'acquisto intracomunitario di veicoli usati	12
3.11	Plastic tax.....	12
3.12	SUGAR TAX.....	13

NOTA BENE

Di seguito, accanto ad una sintetica descrizione di ognuno dei numerosi argomenti trattati (prima colonna) vengono proposti in lettura, mediante collegamento ipertestuale, i relativi documenti di approfondimento della materia (terza colonna)

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
1 <u>NOVITÀ PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI</u>		
<p>1.1 <u>CONTROLLI DEL COMMITTENTE SULLE RITENUTE I.R.Pe.F. VERSATE DAGLI APPALTATORI PER I PROPRI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA ESECUZIONE DEGLI APPALTI</u></p> <p>Il committente (sostituto di imposta) che affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, <u>caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute I.R.Pe.F. relative a tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente stesso.</u></p> <p>Sono stabilite alcune deroghe alla disciplina, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute.</p>	DAL 1/1/2020	<p>Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 4</p> <p>Vedi anche: 01. Controlli committente ritenute appaltatori Contratti e DURF 02. Ris. AdE 108 E del 23.12.19 - Controlli committente ritenute appaltatori 03. Ris. AdE 109 E del 24.12.19 - F24 con Codice identificativo committente 04. Chiarimenti Agenzia delle Entrate su ritenute appaltatori 05. Ipotesi di responsabilità del committente e sanzioni applicabili</p>
<p>1.2 <u>IVA NEGLI APPALTI CON REVERSE CHARGE</u></p> <p>L'inversione contabile ai fini Iva è estesa alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporto negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</p>	Decorrenza subordinata all'approvazione del Consiglio UE	<p>Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 4</p> <p>Vedi anche: 06. Reverse charge appalti e subappalti dal 2020. Dubbi interpretativi</p>
<p>1.3 <u>DICHIARAZIONE IVA PRECOMPILATA E MAPPA DELLE NOVITÀ IVA DAL 2020</u></p> <p>Al fine di facilitare gli adempimenti iva dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito le bozze precompilate dei registri iva e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.</p> <p>Inoltre viene disposto che a partire dalle operazioni IVA 2021 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Il contribuente potrà in ogni caso apportare modifiche alla bozza, dal momento che l'Agenzia è in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità dei costi.</p>	DAL 1/7/2020	<p>Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 16</p> <p>Vedi anche: 07. Mappa Novità IVA dal 2020</p>
<p>1.4 <u>NUOVA PERIODICITÀ TRIMESTRALE PER L'ESTEROMETRO E NOVITÀ PER IL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE</u></p> <p>I termini di trasmissione dei dati delle operazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato diventano <u>trimestrali</u></p> <p>Nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.</p>	Per l'esterometro DAL 30/4/2020 (termine di invio per il primo trimestre 2020, salvo chiarimento AdE)	<p>Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 16</p> <p>Vedi anche: 08. Invio esterometro trimestrale 09. Novità bollo su e-fatture dal 2020</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>1.5 <u>ESONERO E-FATTURA PER PRESTAZIONI SANITARIE</u> Esteso dal 2020 l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria e per i soggetti che emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.</p>	DAL 27/10/2019	Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 15
<p>1.6 <u>CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI</u> Ai titolari di partita IVA è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate.</p>	DAL 1/7/2020	Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 22 Vedi anche: 10. Credito imposta utilizzo POS
<p>1.7 <u>ACCONTI I.RE.S, IRAP E I.R.PE.F. PER I SOGGETTI I.S.A.</u> I versamenti degli acconti effettuati dai contribuenti soggetti agli I.S.A. (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale) e dai soci di società I.S.A. con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale sono effettuati in <u>DUE rate di pari importo</u> da versare nei termini ordinari (30 giugno e 30 novembre).</p>	DAL 30/11/2019	Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 58 Vedi anche: 11. Acconti di imposta per i soggetti ISA
<p>1.8 <u>CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI AL POSTO DI SUPER E IPER AMMORTAMENTI</u> Il meccanismo del super e iperammortamento è sostituito da un credito d'imposta rispettivamente del 6% e del 40% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020. Per i beni immateriali il credito d'imposta è del 15%. Un aspetto caratterizzante il nuovo credito d'imposta è il vincolo di destinazione dei beni oggetto di investimento alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Pertanto, condizione necessaria affinché l'investimento sia agevolabile è che i beni siano destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale. Tale condizione di territorialità in precedenza era prevista invece solo per l'iperammortamento (decreto Dignità - D.L. n. 87/2018, e legge di Bilancio 2019, comma 60) ma non per il super ammortamento (decreto Crescita – D.L. n. 34/2019, art. 1) <u>Inoltre:</u> - Viene introdotto <u>l'obbligo di indicare nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione di tutti i beni agevolati (anche se di valore unitario < di € 516,46) il riferimento normativo al nuovo credito di imposta. La dicitura da inserire è la seguente: "Acquisto di bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, commi da 184 a 194, della L. n. 160/2019"</u> - Con riferimento al nuovo credito d'imposta la restituzione del beneficio è prevista per tutte le tipologie di beni, anche ex super ammortizzabili. Il comma 193 della Legge di bilancio 2020, infatti, prevede che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il beneficio è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. La revoca comporta l'obbligo di restituire il credito d'imposta indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	DAL 1/1/2020	Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 184-197 Vedi anche: 12. Sintesi credito imposta per investimenti in beni strumentali 13. Bonus investimenti 2020. Novità e differenze con ex iper e super amm.ti

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>1.9 <u>IL CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO SI RINNOVA E SI DIVIDE IN TRE</u></p> <p>Tramonta la disciplina del credito d'imposta R&S, introdotta dall'articolo 3 D.L. 145/2013 e in vigore dal periodo d'imposta 2015 fino al 2019.</p> <p>La nuova disciplina in vigore dal 2020 individua le seguenti tre categorie di attività ammissibili, a cui corrisponde un credito d'imposta di intensità decrescente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico – credito = al 12% delle spese ammissibili; 2. attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa – credito = al 6% o al 12% delle spese ammissibili ; 3. attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari – credito = al 6% delle spese ammissibili. <p>La corretta classificazione delle attività nelle tre categorie sopra indicate sarà agevolata dall'emanazione di un Decreto del Mise, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina, in cui saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.</p> <p>La determinazione della base di calcolo dei nuovi crediti d'imposta è fondata sul metodo volumetrico e non più sul metodo incrementale, rendendo irrilevante il confronto con la media del 2012-2014.</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 198-209</p> <p>Vedi anche: 14. Credito imposta R&S - Innovazione tecnologica - Design</p>
<p>1.10 <u>AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)</u></p> <p>Ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la disciplina ACE, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3% per il 2019, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'ACE.</p>	<p>DAL PERIODO DI IMPOSTA 2019</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 287</p> <p>Vedi anche: 15. ACE all'1,3% 2019. Abrogata la Mini IRES</p>
<p>1.11 <u>CREDITO DI IMPOSTA FIERE DI SETTORE ALLE PICCOLE MEDIE IMPRESE</u></p> <p>E' esteso al 2020 il credito d'imposta, introdotto dal "decreto crescita" per il solo anno 2019, a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. È pari al 30% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di 60mila euro</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 300</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>1.12 MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO</p> <p>In seguito alle novità introdotte, dal 2020 per applicare il regime forfetario è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti di accesso, da verificare rispetto all'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro; - ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell'imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a 20mila euro lordi. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è stata ripristinata la causa di esclusione, anch'essa cancellata dalla scorsa manovra finanziaria, per i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro - è stato introdotto un regime premiale per incentivare l'applicazione delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, adempimento dal quale i contribuenti forfetari sono esonerati 	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 691-692</p> <p>Vedi anche:</p> <p>16. Requisiti per applicazione regime forfetario nel 2020</p> <p>17. Regime premiale e riduzione termini di accertamento dal 2020 per forfetari che emettono e-fatture</p>
<p>1.13 IL NUOVO SISTEMA DEI BUONI PASTO</p> <p>Il nuovo regime si applica ai buoni pasto assegnati dal 1° gennaio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sono cartacei, l'esenzione da contributi INPS e tassazione I.R.PE.F. spetta fino a 4 euro (prima era 5,29); • Se sono in formato elettronico la soglia di esenzione passa invece a 8 euro (prima era 7). <p>Le modifiche della Manovra si applicano ai buoni pasto assegnati dal 1° gennaio 2020; quindi per i buoni relativi al 2019 ed erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2020, vale il "principio di cassa allargato", in virtù del quale si ritengono applicabili i vecchi limiti pari rispettivamente a 5,29 e a 7 euro. Ai fini dell'applicazione del principio di cassa allargato è opportuno far sottoscrivere al dipendente, all'atto dell'assegnazione dei ticket, una dichiarazione in base al quale gli stessi si riferiscono al 2019. Il testo dovrà essere firmato dal lavoratore e riportare la data di consegna effettiva dei buoni, anteriore al 12 gennaio 2020. La modifica ha riguardato unicamente la soglia di esenzione, perciò l'utilizzo dei buoni pasto è soggetto a contributi INPS e tassazione I.R.PE.F. in capo al dipendente, per la parte che eccede i 4 euro (buoni cartacei) e gli 8 euro (buoni elettronici) al giorno.</p> <p>Rimane valida la disposizione che limita il cumulo a 8 buoni pasto [lettera d) comma 1 articolo 4 del decreto ministeriale 7 giugno 2017 n. 122].</p> <p>E' mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 677</p> <p>Vedi anche:</p> <p>18. Nuove regole 2020 buoni pasto e servizi sostitutivi di mensa</p>
<p>1.14 DEDUZIONE DELL'IMU VERSATA PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI</p> <p>Conferma della deduzione al 50% dell'IMU pagata sui fabbricati strumentali di imprese e professionisti, per l'anno 2019. Con il debutto della nuova imposta comunale che accorperà l'Imu e la Tasi, previsto per il 2020, la misura della deduzione diventerà pari al 60%, per gli anni 2020 e 2021, e sarà piena a decorrere dal 2022.</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 4 e 5 e c. 772 - 773</p> <p>Vedi anche:</p> <p>19. Deduzione IMU su immobili strumentali dal 2019</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>1.15 <u>RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA NEL BILANCIO AL 31/12/2019</u></p> <p>La legge di Bilancio 2020 ripropone le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Rispetto ai precedenti provvedimenti si riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva che sarà pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili. Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento delle imposte sostitutive dovute in forma rateizzata, con un numero di rate variabile da tre a sei a seconda dell'entità dell'imposta dovuta.</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1, commi 696 e ss.</p> <p>Vedi anche: 20. Rivalutazioni beni di impresa nel bilancio 2019</p>
<p>1.16 <u>ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DI IMPRESE INDIVIDUALI</u></p> <p>La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 690</p>
<p>1.17 <u>NOVITÀ E RIFINANZIAMENTO DELLA L. "SABATINI"</u></p> <p>La Legge di bilancio dispone il rifinanziamento, per complessivi 540 milioni di euro nel periodo 2020-2025, dell'agevolazione Beni strumentali, c.d. "Nuova Sabatini", messa a disposizione dal Mise con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle Pmi e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 226 - 229</p> <p>Vedi anche: 21. Nuova Sabatini rafforzata con la legge di bilancio 2020</p>
<p>1.18 <u>NOVITÀ 2020 IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (IN PARTICOLARE PER GLI ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)</u></p> <p>Tra l'altro l'esclusione riservata alle operazioni collegate e connesse a quelle esonerate, nonché alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a queste ultime o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione, è stata confermata anche dopo il 31.12.2019, così come risulta confermato, anche oltre il suddetto termine, per gli esercenti impianti di distribuzione del carburante, l'esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. I soggetti appena richiamati, tuttavia, possono effettuare la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020; con riferimento ai dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, invece, troveranno applicazione le ordinarie disposizioni, - sono obbligati alla trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2020 gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri; - sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° gennaio 2021 tutti gli altri. 	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>D.M. 24/12/2019 – Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 30/12/2019</p> <p>Vedi anche: 22. Novità 2020 trasmissione telem. corrispettivi (esoneri e distribut. carburanti)</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
2 <u>NOVITÀ PER I PRIVATI E LE FAMIGLIE</u>		
<p>2.1 <u>DETRAZIONE SPESE VETERINARIE</u> Aumentate a euro 500 (da euro 387,34)</p>	DAL 1/1/2020	Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 comma 361
<p>2.2 <u>ESENZIONE CANONE RAI OVER 75</u> Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e reddito complessivo (proprio e del coniuge) fino a euro 8.000 annui</p>	DAL 1/1/2020	Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 355-356 Vedi anche: 23. Esonero canone RAI per over 75 a basso reddito - Regole e procedure
<p>2.3 <u>BONUS RISTRUTTURAZIONI, ECOBONUS E BONUS MOBILI</u> Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati</p>	DAL 1/1/2020	Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 175 Vedi anche: 24. Bonus edilizi 2020 Detrazione ristrutturazioni edilizie Bonus mobili Richiesta delle detrazioni per la riqualificazione energetica (65%)
<p>2.4 <u>SCONTO IN FATTURA PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICA</u> Abrogate le disposizioni del "decreto crescita" che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro</p>	DAL 1/1/2020	Legge di Bilancio art. 1 c. 70
<p>2.5 <u>BONUS FACCIATE</u> Introdotta una detrazione del 90% per le spese sostenute dal 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nelle zone A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica.</p>	DAL 1/1/2020	Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 219-224 Vedi anche: 25. Bonus facciate 2020 Bonus facciate - Che cos'è (Portale Agenzia delle Entrate)
<p>2.6 <u>PROROGA DEL BONUS VERDE</u> Confermata anche per il 2020 la detrazione I.R.Pe.F. del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi.</p>	DAL 1/1/2020	Decreto milleproroghe (DI 162/2019) art.10 Vedi anche: Bonus verde (Portale AdE)

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>2.7 <u>DETAZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE NON RISCOSSI</u> Per i contratti di locazione di immobili abitativi sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2020 i canoni di locazione non incassati dal locatore potranno non essere assoggettati a tassazione Irpef in capo al locatore stesso già a partire dal momento dell'intimazione dello sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento senza dover attendere la convalida di sfratto</p>	<p>Per i contratti sottoscritti DAL 1/1/2020</p>	<p>Decreto crescita (DI 34/2019) art. 3 - quinquies Vedi anche: 26. Detassazione canoni di locazione non riscossi dal 2020</p>
<p>2.8 <u>ONERI DETRAIBILI DALL'IRPEF. SOLO SE PAGATI CON SISTEMI TRACCIABILI E SOLO PER I REDDITI INFERIORI A 240.000 EURO</u> La detrazione dall'IRPEF lorda degli oneri, a decorrere dal 1° gennaio 2020, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili. Tale novità, introdotta dalla Legge di bilancio 2020, prevede la detrazione, nella misura del 19%, a condizione che gli oneri indicati nell'<u>articolo 15 Tuir</u> siano pagati con strumenti tracciati. Sono previste, però, due eccezioni alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere pagati in contanti: - gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici; - le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale (no dagli operatori sanitari privati, come ad es. dentisti, oculisti, specialisti vari etc.....). In merito poi alla misura delle detrazioni, la Legge di bilancio, prevede la detrazione degli oneri: - per l'intero importo, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro; - per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro. Ne discende che la quota di detraibilità spettante, per redditi oltre 240.000 euro, è pari a zero. Nessuna rimodulazione è prevista però per gli interessi passivi su prestiti e mutui e per le spese mediche.</p>	<p>DAL 1/1/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 commi: 679, 680, 629. Vedi anche: 27. Pagamenti tracciati e Detrazione oneri sopra i 120mila euro di reddito</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
3 <u>ALTRE NOVITÀ PER TUTTI (IMPRESE, PROFESSIONISTI E PRIVATI)</u>		
<p>3.1 <u>NUOVI LIMITI ALL'UTILIZZO DI CONTANTI</u></p> <p>La norma vigente prevede il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro e in valuta estera per un valore complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.</p> <p>Il Decreto fiscale stabilisce la riduzione della soglia il libero trasferimento di denaro contante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dagli attuali 3.000 euro a 2.000, dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, • a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, <p>e adegua a tali limiti il minimo edittale della sanzione applicabile in caso di violazione</p>	DAL 1/7/2020	Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 18
<p>3.2 <u>NUOVO LIMITE TEMPORALE ALLE COMPENSAZIONI DELLE IMPOSTE A CREDITO E NUOVI VINCOLI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI</u></p> <p>La compensazione mediante modello F24 dei <u>crediti per imposte dirette (I.R.Pe.F., I.Re.S., Irap, Addizionali)</u> e dell'IVA per importi superiori a euro 5.000 è ammessa a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa o dell'istanza da cui emerge il credito.</p> <p>E' esteso a tutti i contribuenti l'obbligo, prima in capo ai soli titolari di partita Iva, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la trasmissione dei modelli F24 che contengono l'utilizzo di crediti in compensazione (in precedenza, per i non titolari di partita Iva, l'obbligo sussisteva esclusivamente per gli F24 a saldo zero)</p> <p>E' disposto il divieto di eseguire compensazioni per i soggetti Iva ai quali è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita o di esclusione dalla banca dati Vies.</p>	PER CREDITI MATURATI DAL PERIODO DI IMPOSTA 2019	<p style="text-align: center;">Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 3</p> <p>Vedi anche: 28. Risoluzione AdE 10E del 31-12-19 Nuove regole compensaz. crediti e presentaz. F24 29. Nuove regole compensazione crediti fiscali maturati dal 2019</p>
<p>3.3 <u>LOTTERIA DEGLI SCONTRINI E ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI</u></p> <p>Nuova decorrenza della lotteria degli scontrini al 1° luglio 2020, trasmissione dei dati entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, dichiarazione dei produttori sulla conformità dei registratori telematici sino al 30 giugno 2020, con anticipazione a marzo 2020 per il rilascio nuovo tracciato per i dati dei corrispettivi. In attesa della revisione delle specifiche tecniche e del rilascio del provvedimento congiunto con agenzia Dogane e Monopoli circa le modalità di funzionamento della lotteria, con due distinti provvedimenti (1432217 e 143238, entrambi pubblicati il 23 dicembre 2019), l'agenzia delle Entrate ha aggiornato il contenuto delle regole dettate con il provvedimento del 28 ottobre 2016 in tema di corrispettivi telematici e dall'altro ha adeguato la decorrenza della lotteria alla nuova data stabilita dall'articolo 20 del DI 124 del 2019.</p> <p>Esclusi dall'imponibile i premi del vincitore della lotteria degli scontrini. I premi sono previsti per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e di memorizzazione e invio dei corrispettivi</p>	DAL 1/7/2020	<p style="text-align: center;">Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 19</p> <p>Vedi anche: 30. Partenza 1-7-2020 Lotteria scontrini. Certificazioni RT</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>3.4 <u>STRETTA SULLE AUTO AZIENDALI – NUOVA DISCIPLINA DEL FRINGE BENEFIT</u></p> <p>E' modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti e collaboratori, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente e fino al 31/06/2020, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI. Invece, <u>e solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020</u> (cioè per le auto date un uso promiscuo a partire da tale data): per i veicoli con emissioni di CO₂ entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO₂ superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO₂ superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO₂ oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%)</p> <p>ATTENZIONE! È necessario che l'utilizzo da parte del dipendente stesso sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad esempio, l'apposizione di una <u>specifico clausola nel contratto di lavoro del dipendente</u>, la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa o la <u>previsione in un verbale del consiglio di amministrazione nel caso di vetture assegnate agli amministratori</u>).</p> <p><u>Entro il 30 giugno 2020, le imprese che vogliono mantenere le vecchie regole per i benefit auto dovranno formalizzare (possibilmente con data certa) le lettere di assegnazione delle auto.</u> Per i rapporti avviati dal 1° luglio, infatti, cambia la tassazione in funzione delle emissioni del veicolo</p>	<p>PER I VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE CONCESSI IN USO PROMISCUO DAL 1/7/2020</p>	<p>Legge di Bilancio art. 1 c. 632-633</p> <p>Vedi anche: 31. Regole Fringe benefit per auto concesse dal 1-7-2020</p>
<p>3.5 <u>ABOLITA LA TASI: RESTA SOLO L'IMU</u></p> <p>E' disposta l'abolizione della Tasi e la riformulazione dell'IMU. L'aliquota base dell'IMU sale all'8,6 per mille (che i sindaci potranno portare fino al 10,6 per mille - valore massimo - o azzerarla del tutto). Per il 2020 i Comuni che lo avevano già deliberato (come, per esempio, Roma e Milano) avranno la possibilità di aggiungere uno 0,8 per mille. In attesa delle decisioni dei sindaci, la prima rata IMU del 2020, con scadenza fissata a giugno, sarà pari al 50% di quanto versato nel 2019.</p>	<p>DAL 01/01/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 738-783</p> <p>Vedi anche: 32. Unificazione IMU-TASI dal 2020 e griglia standard aliquote dal 2021</p>
<p>3.6 <u>ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO "LUNGO" A TUTTI I TRIBUTI</u></p> <p>La riduzione delle sanzioni prevista dal ravvedimento operoso disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs., n. 472 del 1997 (riduzione a 1/10-1/9-1/8-1/7-1/6-1/5 del minimo) è applicabile a tutti i tributi compresi quelli regionali e comunali come l'IMU.</p> <p>In pratica, con le novità in commento il contribuente potrà sanare la propria posizione dinnanzi all'Amministrazione finanziaria usufruendo per tutti i tributi della riduzione delle sanzioni nella misura di un settimo, un sesto e un quinto del minimo, in precedenza riservate solo a alcuni tributi.</p> <p>Al via dunque la regolarizzazione con sanzioni ridotte anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall'Agenzia delle Entrate e ai tributi doganali e alle accise, inclusi quelli regionali e locali, vale a dire: IMU, TASI, TOSAP, Addizionali regionali e comunali, etc....</p>	<p>DAL 27/10/2019</p>	<p>Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 10-bis</p> <p>Vedi anche: 33. Ravvedimento lungo IMU -TASI Trib. locali REGOLE DL 124-19</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>3.7 <u>PENE PIÙ DURE PER I REATI TRIBUTARI</u></p> <p>Sono inasprite le pene nei confronti di chi commette reati tributari, sono ridotte alcune soglie di punibilità delle violazioni fiscali e viene introdotta, a carico di chi è condannato per i delitti più gravi, la confisca "allargata" (o "per sproporzione"), che consente di aggredire denaro, beni o altre utilità di cui non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, per un valore sproporzionato al proprio reddito</p>	<p>DAL 25/12/2019</p>	<p>Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 39</p> <p>Vedi anche: 34. Novità reati tributari e D.Lgs 231-01 Legge conv. DL 124-19</p>
<p>3.8 <u>OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO</u></p> <p>E' introdotto l'obbligo per l'amministrazione finanziaria di emettere gli avvisi di accertamento solo dopo aver esperito in maniera infruttuosa il tentativo di definizione della pretesa mediante contraddittorio.</p>	<p>DAL 1/7/2020</p>	<p>Decreto crescita (DI 34/2019) art. 4-octies</p> <p>Vedi anche: 35. Obbligo invito al contraddittorio x acc.ti non parziali dal 1.7.2020 DL 34-19</p>
<p>3.9 <u>RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI PER I PRIVATI</u></p> <p>Nella Legge di bilancio 2020 trova spazio anche l'ennesima riapertura dei termini per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni possedute dai privati.</p> <p>Per poter beneficiare di tale facoltà è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - far predisporre e asseverare da un professionista abilitato un'apposita perizia di stima entro il 30/06/2020; - versare l'imposta sostitutiva (fissata nella misura unica dell'11%) per l'intero ammontare o la prima rata della stessa, entro il 30/06/2020. 	<p>ENTRO IL 30/06/2020</p>	<p>Legge di Bilancio n. 160/2019 - art. 1 c. 693-704</p> <p>Vedi anche: 36. Rivalutazione terreni e partecipaz. al 11%</p>
<p>3.10 <u>VINCOLI PIÙ STRETTI PER L'ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DI VEICOLI USATI</u></p> <p>Gli acquirenti (privati o titolari di P.IVA) dei mezzi di trasporto di importazione Ue per procedere all'immatricolazione in Italia del veicolo comunitario <u>fiscalmente usato</u> acquistato all'estero devono recarsi presso gli uffici dell'Agenzia fiscale e richiedere, una volta provato il diritto all'esenzione dall'IVA, la validazione del telaio nella Banca dati della Motorizzazione.</p> <p>Il Dipartimento per i trasporti potrà quindi immatricolare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea solo quando risulteranno trasmesse, dall'Agenzia delle entrate, per via telematica, le informazioni relative all'esonero dall'assolvimento degli obblighi in materia di Iva da parte di chi presenta la richiesta</p>	<p>DALLA DATA DEI PROVVEDIM ENTI ATTUATIVI</p>	<p>Decreto fiscale (D.L. n. 124/2019), art. 9</p> <p>Vedi anche: 37. Stretta su acquisti UE di auto usate DL 124-19</p>
<p>3.11 <u>PLASTIC TAX</u></p> <p>Istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) <u>utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari</u>, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili</p>	<p>Dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dei provvedimenti attuativo</p>	<p>Legge di Bilancio art. 1 c. 634-658</p> <p>Vedi anche: 38. Plastic tax. Linee generali</p>

<u>LA NOVITÀ</u>	<u>QUANDO</u>	<u>NORMA DI RIFERIMENTO E APPROFONDIMENTI</u>
<p>3.12 SUGARTAX La Legge di Bilancio 2020 introduce la sugar tax, cioè la nuova imposta di consumo per bevande analcoliche e succhi di frutta contenenti edulcoranti aggiunti. Per questi prodotti, i soggetti obbligati dovranno identificarsi presso l'autorità doganale, procedere con un complesso calcolo dell'imposta, dichiarandola e versandola mensilmente, pena l'applicazione di rilevanti sanzioni amministrative</p>	<p>Dopo la pubblicazione del decreto attuativo da emanarsi entro agosto 2020</p>	<p>Legge di Bilancio 2020 Vedi anche: 39. Sugar tax. Linee generali</p>

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini